

N. 630

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore SCILIPOTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2013 Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

Onorevoli Senatori. – Sono noti gli annosi problemi che affliggono da anni lo stato della giustizia civile e penale in Italia.

Tali problemi necessitano di essere affrontati in termini di certezza e sollecitudine evitando ulteriori, quanto inutili, discussioni.

È necessario dare risposte concrete alle pressanti richieste di definizione dei processi, le cui lungaggini comportano una sfiducia crescente nei confronti dello Stato e nella giustizia. La necessità di reclutamento di nuovi magistrati non può, però, essere soddisfatta tramite i periodici concorsi degli uditori giudiziari, le cui lungaggini burocratiche non garantiscono le risposte concrete che uno Stato di diritto deve dare ai propri cittadini.

La riforma della magistratura è diventata indispensabile per soddisfare le esigenze di giustizia dei cittadini italiani e per evitare processi interminabili e costose sanzioni a carico dello Stato. Nell'ambito di un progetto organico di riforma della Giustizia, diventa, quindi, fondamentale la riforma della magistratura onoraria, di soggetti, cioè, che

operano nell'ambito dei tribunali e delle procure e rappresentano un prezioso serbatoio di uomini e donne che, in possesso di adeguata professionalità, già svolgono la propria opera al servizio dello Stato.

È opportuna la previsione di due distinti *status* per la magistratura di pace e la magistratura onoraria di tribunale, alla luce di un diverso regime di accesso (l'attuale corsoconcorso per il giudice di pace e l'accesso per titoli per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari), di un differente regime di incompatibilità e di competenze.

Un primo impulso alla riforma della magistratura onoraria, prevede nuove modalità di accesso ai ruoli giudicante e inquirente, consentendo a chi è in possesso dei requisiti di legge e di adeguata preparazione, l'accesso ai ruoli giudiziari dei tribunali.

In tal modo, si aumentano gli organici dei magistrati in maniera più rapida, garantendo la qualità dell'operato dei giudici.

Per tali motivi si auspica l'approvazione del presente disegno di legge.

- 3 -

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

- 1. I vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale di cui all'articolo 1 sono immessi a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice presso le procure e i tribunali in cui svolgono le proprie funzioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso ai ruoli della magistratura;
- b) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura inoltrandola per il tramite della procura

della Repubblica di residenza, specificando i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 4.

- 1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
- 2. Il magistrato di complemento assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
- 3. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa, questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

Art. 5.

- 1. Gli avvocati, dal momento della immissione nel ruolo di complemento, sono sospesi dall'albo professionale di appartenenza.
- 2. L'attività già prestata dal magistrato di complemento come avvocato è riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato.

Art. 6.

1. Il periodo di tirocinio preliminare alla presa di possesso delle funzioni a magistrato di complemento ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario di nomina, sotto la direzione di un

- 5 -

magistrato affidatario, nominato dal capo dell'ufficio giudiziario, tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.

Art. 7.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo *status* giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati ordinari.

Art. 8.

- 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici di complemento e dei sostituti procuratori della Repubblica di complemento nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso cui svolgono le funzioni.
- 2. Sino a quando non sarà determinata la pianta organica dei magistrati di complemento di cui al precedente comma 1, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati di complemento in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari di tribunale in servizio nelle predette funzioni alla data del 31 dicembre 2012.
- 3. Eventuali posti vacanti di magistrati di complemento presso i tribunali e le procure

della Repubblica possono essere colmati mediante le ordinarie procedure di mobilità.

Art. 9.

- 1. Il Ministro della giustizia, per l'immissione nei ruoli della magistratura ordinaria, bandisce ogni anno un corso-concorso riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico.
- 2. Al corso-concorso possono partecipare, senza alcun limite d'età, i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 10.

- 1. Il corso-concorso di cui all'articolo 9 ha la durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.
- 2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 11.

- 1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1, che siano in possesso degli altri requisiti necessari, possono altresì partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o speciale.
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 13.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.